

COMUNE DI MIRTO
Provincia di Messina

ORDINANZA N. 21 DEL 28-09-2016

Oggetto: Ricorso temporaneo a forme speciali di raccolta e gestione rifiuti solidi urbani – Affidamento servizio di raccolta e trasporto rsu-rd. Servizio fino al 31.12.2016

IL SINDACO

Premesso:

che con apposita convenzione tra i Comuni di Frazzano', Galati Mamertino, Longi, Mirto, S. Marco d'Alunzio, Militello Rosmarino ed Alcara Li Fusi è stata costituita, in data 30.9.2013, l'associazione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, l'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) "Terre dei Grifoni" dell'ATO 11 "Messina Provincia";

che alla data odierna l'Associazione sta predisponendo di adempimenti tecnico amministrativi strumentali all'affidamento ed all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;

che, nelle more, non è possibile interrompere il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati in quanto il mancato svolgimento di tale servizio con la conseguente permanenza dei rifiuti lungo le vie, a causa del processo di decomposizione e putrefazione dei rifiuti organici della parte umida, determinerà formazione di percolato per le strade e l'emissione di miasmi;

che i detti processi degenerativi possono creare condizioni di pericolosità per i cittadini;

che, altresì, ai sensi dell'art.54, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, come novellato dall'art.6 del D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n.125 "il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

Considerato che si rende pertanto necessario, contingibile ed urgente intervenire al fine di scongiurare il pericolo per la salute pubblica sopra rappresentato;

Visto l'art.191 del D.Lgs. n. 152/2006 il quale stabilisce che "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. omissis.....";

Ravvisato che, in caso di mancata prevenzione, si verificherebbero ineluttabilmente i presupposti di fatto e di diritto nonché la necessità per intervenire in maniera contingibile ed urgente, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano la incolumità pubblica;

Rilevato che la L.R. n° 3/2013 che modifica la L.R. n° 9/2010 recita, tra l'altro, che "i Comuni, sia in forma singola che associata possono procedere all'affidamento dell'organizzazione e della gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti";

Considerato che il Comune non è nelle condizioni materiali e giuridiche di garantire con propri mezzi e personale il servizio de quo;

Considerata la necessità di non interrompere il servizio e l'urgenza di provvedere alla sua continuazione senza soluzione di continuità, al fine di evitare gravi conseguenze sotto l'aspetto igienico - sanitario, per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della pubblica incolumità;

Ritenuto, per evidenti ragioni igieniche, aggravate dal sistema di raccolta porta a porta, di dover provvedere immediatamente ad organizzare in proprio detto servizio;

Ritenuto, stante la condizione emergenziale, doversi derogare alle procedure ordinarie, qualora dovesse verificarsi la necessità, per la scelta del contraente prevista dal D. Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii. al fine di superare le lungaggini burocratiche relative all'iter ordinariamente da seguire, ed affidare l'espletamento degli interventi essenziali previsti per le varie fasi di raccolta e smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani, raccolta porta a porta, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente così come previsto dal D.Lgs. n.152/2006, a Ditta di fiducia che ha formulato un preventivo con prezzi inferiori rispetto a quelli desunti mensilmente dal Piano finanziario dell'ATO;

Ritenuto che il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati sia urbani che assimilabili dovrà essere espletato dalla ditta incaricata e ad esclusiva, preventiva, espressa ed autorizzativa richiesta di prestazioni da parte degli uffici/organi competenti di questo comune;

Che i predetti rapporti e gli interventi, altresì, dovranno essere programmati in modo che le prestazioni e relativi corrispettivi siano chiari, inequivocabili e rigorosamente documentati con atti personalizzati per il Comune di Mirto (resoconti, ordini di servizio, certificazioni di avvenuta pesatura dei rifiuti destinati allo smaltimento e/o al recupero e quanto necessario), affinché questo ente possa costantemente monitorare l'intero ciclo di gestione dei rifiuti anche in via diretta con proprio personale, presenziando alle varie operazioni;

Ritenuto che l'unica azione che questo comune può attivare, nelle more dell'affidamento del servizio attraverso l'ARO "Terre dei Grifoni" è l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in forza delle norme previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, (articoli 191 e 192) e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (articoli 50 e 54) e della normativa Regionale sopra richiamata;

Ritenuto che non esiste al momento altra soluzione se non l'intervento diretto di questo Comune, finalizzato a consentire la continuazione della raccolta dei rsu "porta a porta", garantendo il calendario allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con ditta idonea e pronta ad iniziare immediatamente;

Ritenuto, per quanto in premessa, di dover continuare il servizio di che trattasi;

-che in data 20.06.2016 si è proceduto ad indire una manifestazione di interesse invitando le ditte interessate a presentare apposita domanda di partecipazione alla selezione/manifestazione di interesse;

-che a seguito di tale manifestazione di interesse datata 20.06.2016 è stata selezionata a svolgere il servizio la ditta L.T.S. AMBIENTE s.n.c. di Lo Vano Teresa e Lo Vano Salvatore con sede in S. Agata Militello – Via O. Respighi n. 12 che ha presentato la migliore offerta pari a € 3.000,00 oltre IVA per lo svolgimento del servizio e pari a € 0,57 al km e tonnellata oltre IVA per il trasporto.

Rilevato che la ditta predetta, già detentrica del servizio per i tre mesi precedenti, si è rilevata ditta di fiducia di questa amministrazione per le sua qualità di serietà, accuratezza nello svolgimento del servizio e puntualità nei pagamenti ai propri dipendenti svolgenti l'attività lavorativa nel Comune;

-che ha le autorizzazioni, le capacità ed i mezzi necessari per poter iniziare subito il servizio di raccolta porta a porta, di trasporto, ecc;

-che la stessa con propria nota del 07.09.2016 acquisito agli atti di questo Comune con prot. n. 6294 del 07.09.2016 ha proposto di effettuare il medesimo servizio, a far data dal 01.10.2016, con un ulteriore ribasso del 2% e quindi per un prezzo di € 2.940,00 oltre IVA.

Richiamati gli articoli 191 e 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,

Visto l'ordinanza n. 3/rif del 31.05.2016 del Presidente della Regione Siciliana che all'art. 1 reitera gli effetti della precedente propria ordinanza n.1 /Rif. del 14.01.2015;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la L..R n° 3/2013.;

Visto il comma 4 dell'art. 4 della L.R. N. 9/2010;

Vista la L.R. n. 3/2013;

Visto il Decreto Legge 14/01/2013 n. 1 convertito con la legge 1/02/2013 n. 15;

ORDINA

1) Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo, di assegnare il servizio di gestione rifiuti solidi urbani consistente nella raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU., nell'ambito territoriale di questo Comune oltre la raccolta porta a porta, come sopra specificato provvedendo anche al loro trasporto nei centri di messa in riserva per la raccolta differenziata (umido, carta e cartoni, vetro e lattine, plastica ed ingombranti) ed in discarica per i rifiuti indifferenziati, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 152/06 e ss.mm. ed ii. ed art. 54 del D. Lgs 267/2000 e ss. mm. ii con decorrenza immediata e fino al 31.12.2016. Qualora non venisse rilasciata da parte dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità l'autorizzazione al conferimento dei rifiuti, o non venisse concessa da parte della Sicula Trasporti la disponibilità a conferire i rifiuti nella propria discarica o, in ultimo, prima del 31.12.2016 si concludessero le procedure per l'avvio operativo delle nuove società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, il contratto con la ditta si intenderebbe concluso senza nulla a pretendere dalla stessa.

2) Alla ditta L.T.S. AMBIENTE s.n.c. di Lo Vano Teresa e Lo Vano Salvatore con sede in S. Agata Militello – Via O. Respighi n. 12, P.I. 03272680830, di svolgere il servizio di che trattasi al prezzo di € 2.940,00 mensili per lo svolgimento del servizio e a € 0,57 al Km a tonnellata per il conferimento in discarica o piattaforma con esclusione della parte umida che verrà portata nella piattaforma della Società P.I.ECO di Patti per un prezzo di € 300,00 oltre IVA a viaggio. La stessa

dovrà fornire a propria cura e spese i mezzi, attrezzature e personale idonei per la raccolta ed il trasporto dei rsu-rd, con decorrenza 01.10.2016 e fino al 31.12.2016, presso la discarica autorizzata dal Presidente della Regione con propria ordinanza per i rifiuti indifferenziati – in atto presso l'impianto gestito dalla Sicula Trasporti ubicato nel territorio di Grotte S. Giorgio del Comune di Catania ovvero altro impianto che in sostituzione verrà autorizzato dal Presidente della Regione, mentre i rifiuti differenziati verranno conferiti presso la piattaforma di Torrenova, sita in contrada Pietra di Roma, della Società NIEM s.r.l ad esclusione della frazione umida che verrà conferita a Patti presso la società PI.ECO.

3) che la ditta L.T.S. AMBIENTE s.n.c. di Lo Vano Teresa e Lo Vano Salvatore, affidataria del servizio, si attenga, nello svolgimento dello stesso, al contenuto della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 3/Rif del 31.05.2016 e successive.

4) La spesa sarà imputata a carico del bilancio comunale e sarà liquidata mensilmente, previa verifica da parte dell'UTC, fermo restando che sarà facoltà dell'Amministrazione rimodulare in corso d'opera i servizi ed il relativo corrispettivo;

5) L'U.T.C. e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione e del monitoraggio della presente Ordinanza, che sarà notificata alla predetta ditta;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Avverso la presente è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale presso il TAR competente entro 60 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, ricorso gerarchico al Prefetto di Messina.

Mirto, li 27.09.2016

IL SINDACO
(Maurizio Zingales)



Maurizio Zingales